



Tribunale di Bari
Sezione gip/gup

In relazione alle memorie difensive degli imputati dirette a contestare le richieste di costituzione di parte civile si osserva quanto appresso.

~~Preliminarmente deve essere disposto lo stralcio delle memorie depositate – il 20 maggio 2019 - dall'Avv. Nicola Quaranta, dall'Avv. Nicola Favia, dall'Avv. Antonio Marino, dall'Avv. Lucia Torroni, dall'Avv. Davide Bellomo, dall'Avv. Alida Palmieri, dell'Avv. Vincenzo Farina, dell'Avv. Domenico Chirulli, dell'Avv. Massimiliano Gabrielli e dell'Avv. Cesare Graziano Bulgheroni per tardività stante l'inequivoco tenore dell'art. 127, comma II, c.p.p.~~

Ciò posto, le persone a bordo della Norman Atlantic al momento dell'incidente erano complessivamente 499 (56 membri dell'equipaggio e 443 passeggeri).

La maggioranza di esse ha definito in via stragiudiziale ogni questione di natura civile con Visemar di Navigazione S.r.l. ed Anek Lines SA accettando la proposta transattiva formulata dalle medesime società.

Le posizioni delle persone trasportate costituite parti civili ovvero dei familiari delle vittime possono suddividersi in tre gruppi: nel primo, coloro che hanno chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (Kaan Iscil, legale rappresentante della Kappa Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi; Braschi Maurizio, amministratore della Royal Trade SpA); nel secondo quelli che hanno chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale (Cosmar – Comitato per la salvaguardia della dignità dei marittimi) e, nel terzo coloro che hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (con l'ulteriore specificazione delle voci risarcitorie riguardanti, rispettivamente, il danno biologico, il danno morale subiettivo, il danno esistenziale, il danno da vacanza rovinata, danni punitivi) ed il risarcimento del danno patrimoniale.

Dal combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p., emerge che l'azione per la tutela degli interessi civili nel processo penale è realizzata attraverso l'azione restitutoria (volta ad ottenere la restituzione delle cose perdute in conseguenza del reato) e risarcitoria ove il reato abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, mentre quanto alla *causa petendi* che la formulazione delle imputazioni effettuata in modo analitico e dettagliato, richiamata o integralmente riprodotta negli atti di costituzione, appare tale da integrare il requisito in parola, posto che le richieste risarcitorie sono intrinsecamente connesse alle fattispecie concrete descritte nelle imputazioni. Va inoltre richiamata sul punto la distinzione che, ai fini della domanda di risarcimento danni, trova applicazione tra causalità materiale o di fatto e causalità giuridica: la prima, interna al fatto, disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p., determinante al fine di consentire l'imputazione al responsabile dell'evento lesivo, la seconda, esterna al fatto, di cui all'art. 1223 c.c., avente la funzione di delimitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile, distinzione che sul piano teorico resta netta anche se i due profili tendono in concreto a confondersi, posto che la causalità giuridica presuppone già raggiunta l'imputazione dell'evento lesivo e concerne esclusivamente la determinazione del danno.

Al riguardo, deve evidenziarsi che le questioni sorte in merito al concetto di danno risarcibile in sede penale, hanno trovato recente soluzione anche in giurisprudenza ove,

nel delimitare l'ambito di risarcibilità in questa sede, ormai costantemente, muove dall'osservazione che il carattere di conseguenza immediata e diretta del reato che qualificerebbe il danno risarcibile, non trova fondamento né nell'art. 185 c.p. né nell'art. 2043 c.c., né in disposizioni di carattere processuale, ed ha riferimento invece alla necessaria esistenza soltanto di un nesso di causalità che, secondo i criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non necessariamente si traduca in un rapporto eziologico immediato, rimanendo fuori dal concetto di danno risarcibile esclusivamente quei danni solo occasionalmente collegati al fatto reato.

L'azione civile nel processo penale è, dunque, così tuita dal presupposto specifico e indefettibile della commissione di un reato dal quale siano derivate conseguenze civili consistenti essenzialmente nella produzione di un danno patrimoniale e non patrimoniale.

Innanzitutto, va osservato che non si tratta di una mera estensione della responsabilità civile aquiliana ordinaria prevista dagli artt. 2043 e ss c.c. all'ambito penalistico, ma di una vera e propria fonte autonoma e distinta di responsabilità, tuttavia pur sempre civile ossia dai connotati propri della pretesa privata, rispetto a quella generale.

Ne deriva che il danno da reato con conseguente insorgenza dell'obbligo risarcitorio relativo è generalmente sovrapponibile, come per lo più accade, ma non coincide affatto, con il medesimo illecito civile, tanto implicando la configurabilità di ipotesi di danno civile da reato che, senza la previsione dell'art. 185 c.p., non sarebbero fonte di risarcimento.

Ed invero, tale funzione costitutiva autonoma è desumibile proprio dalla struttura del reato in giustapposizione, in talune limitate seppure significative ipotesi, a quella dell'illecito aquiliano alla stregua dell'art. 2043 c.c.

Del resto, senza la previsione della fattispecie costitutiva di cui all'art. 185 c.p. alcune ipotesi dannose non darebbero luogo a risarcimento o per difetto del nesso di imputazione (come nel caso di cui all'art. 57 c.p. per il direttore responsabile del giornale, con posizione indifferente civilisticamente) o per carenza dell'elemento soggettivo (come nell'ipotesi di responsabilità civile connessa all'accertamento dell'indefettibile elemento soggettivo del dolo o colpa grave in antitesi ai reati, invece, solo colposi, es. art. 449 c.p.).

Tanto premesso, pur rimarcata la natura autonoma della fonte di responsabilità civile da riconoscersi all'art. 185 c.p., il danno cui è collegato, ossia il danno provocato, assume comunque valenza senz'altro civilistica.

Innanzitutto, la pretesa fatta valere rimane quella privatistica che può aggiungersi, senza coincidere e confondersi però, con quella di natura pubblica della vittima del reato ossia della persona offesa.

Nota è, infatti, la frequente sovrapposizione tra la persona offesa, ossia il titolare dell'interesse specifico protetto da quel reato, e il danneggiato, ossia il soggetto cui quello stesso reato ha recato danno; nondimeno, tale sovrapposizione consente sempre di distinguere i due profili correlati a interessi appartenenti all'alveo pubblicistico, tale potendosi considerare quello della vittima del reato, e a quello privatistico, quello invece del danneggiato che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Tale distinzione appare ancora più evidente considerando gli specifici poteri riservati alla persona offesa, consistenti essenzialmente in uno *ius postulandi*, per lo più nella fase delle indagini preliminari, di ausilio e sollecitazione rispetto al PM, come una vera e propria accusa privata.

Al contrario, la parte civile esplica il ruolo di parte privata proiettata al conseguimento della pretesa privatistica risarcitoria nella fase processuale, ossia solo dopo l'esercizio della azione penale, e non riverbera più alcuna delle caratteristiche di quella accusa privata che, eventualmente rivestendo simultaneamente anche il ruolo di persona offesa, quello stesso soggetto esplicava.

Quanto al danno, inoltre, se alcun dubbio è proponibile per quello patrimoniale la cui natura è del tutto coincidente e identica, dunque, al danno civile e consiste allora in una diminuzione patrimoniale derivante dal danno emergente e dal lucro cessante; appare superato il riferimento del danno non patrimoniale al solo danno morale derivante da reato atteso che il richiamo di cui all'art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge non si esaurisce nel danno morale da reato includendo anche altre ipotesi quali, a titolo esemplificativo, quelle ex artt. 89 c.p.c., 598 c.p.

Ancora, la pretesa civilistica è connessa alla lesione di una situazione giuridica soggettiva per lo più coincidente con il diritto soggettivo non solo assoluto ma, a certe condizioni, anche relativo, come nel caso della infungibilità della prestazione, ovvero anche con altre situazioni di vantaggio, sempre entro certi limiti, consistenti in interessi legittimi, situazioni di fatto, come lo stesso possesso, aspettative di diritto o comunque fondate su un legittimo affidamento, come nel caso della perdita di chances, tanto determinando quell'ampliamento del danno, non solo *non iure* ma anche *contra ius*, da averne descritto le caratteristiche, ad opera di autorevole dottrina, in termini di "mobili frontiere del danno ingiusto".

Infine, anche il nesso tra la fonte produttiva e il danno è comunque disciplinato dall'art. 1223 c.c. in termini di consequenzialità immediata e diretta escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi di danno indiretto o riflesso o, comunque, occasionale.

Difetta, invero, una qualche norma che autorizzi, in deroga alla disciplina generale dell'illecito civile nel quale, per le ragioni esposte, va sussunto anche il danno da reato, una tale estensione risarcitoria.

A tal riguardo, si è anche osservato che, pur senza coincidere e confondersi, il soggetto passivo del reato prevalentemente può assumere anche la veste di danneggiato e far valere la pretesa civilistica.

In tale ipotesi, dunque, il nesso con il danno in termini di consequenzialità immediata e diretta è evidente.

Diversamente, nelle ipotesi nelle quali o non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato in capo allo stesso soggetto, ovvero perché lo stesso reato produca un danno sia alla persona offesa che ad altro soggetto, ovvero ancora nella ipotesi in cui manca una persona offesa determinata, il danno risarcibile è pur sempre solo quello diretto e va apprezzato in termini ancora più rigorosi per evitare lucupletazioni ingiustificate e, quindi, non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento alla stregua del postulato generale rinvenibile nell'art. 1322 c.c.

Pertanto, in conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto. Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare – come nella specie – un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1203).

Secondo il più che stratificato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta

integrante una fattispecie di reato, ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie omicidio colposo) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito (Cass. civ. sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745).

L'assetto sistematico sancito dai giudici di legittimità in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del prossimo congiunto è stato, infatti, edificato sulla nozione della causalità e, quindi, sulla propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.

Un illecito di tale genere può, infatti, essere definito plurioffensivo in quanto è idoneo a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti.

La Cassazione ha inoltre affermato il principio della "prevedibilità della colpa", ritenendo che *ove l'uccisione di una persona abbia lesa in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello* (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828).

La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale e, tale danno, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di un bene leso e da tutelare (quello derivante del vincolo familiare), senza che un requisito in via esclusiva o condizionante a coabitazione, ne determini la sussistenza o meno, dovendosi considerare come il legame familiare - tutelato a livello costituzionale - non possa, legarsi necessariamente alla convivenza, quasi che in assenza di questa se ne possa negare il valore, e che anzi, proprio la sussistenza di frequentazione e di normali rapporti, anche in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto, e come si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra i congiunti

La legittimazione ad agire, allora, è attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita e/o dalle sofferenze della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito (il risarcimento *iure proprio* del danno subito in conseguenza dell'uccisione del *de cuius* è risarcibile quale danno arrecato all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia: Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725), nonché per la perdita dell'eventuale sostegno economico apportato dalla vittima (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1983, n. 3116).

Ciò premesso in termini generali, quanto all'accertamento da effettuarsi in questa sede da parte dell'intestato Tribunale ai fini della richiesta di esclusione della parte civile, il Giudice quanto alla *legitimitas ad causam* deve semplicemente verificare la prospettazione attorea, prescindendo dalla fondatezza della domanda, sicché tale

accertamento doveroso e funzionale anche rispetto alle prospettazioni accusatorie contenute nei capi di imputazione avverrà senz'altro nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale.

In realtà, osserva il Tribunale, in questa fase in cui, appunto, è la semplice prospettazione della parte che richiede a dover indirizzare il Giudice nella valutazione, per cui legittimato all'azione civile a norma dell'art. 2043 c.c., non è solo il soggetto passivo o la persona offesa dal reato ma anche, come si è detto, chiunque abbia riportato un danno comunque eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato.

Pertanto nel caso che ci occupa essendo stati contestati i reati di cui si è detto, devono considerarsi legittimati ad agire i soggetti che dai reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio hanno ricevuto in proprio o indirettamente (ad esempio *jure hereditatis*) una lesione del bene giuridico vita e/o salute ovvero al diritto alla conservazione del rapporto parentale (come si è innanzi specificato). ~~Ancora tutti coloro che lamentano un danno non patrimoniale esistenziale connesso ad un turbamento psicologico o ad un patimento morale (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972: nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata).~~

Da ciò consegue la possibilità di ammettere la costituzione di parte civile da parte di soggetti danneggiati da reato che hanno allegato una situazione di danno eziologicamente collegata ai fatti-reato per cui si procede, derivante dalla perdita del familiare (si pensi ai familiari di Rinaldi Giovanni, Mancuso Giuseppe, Muller Aphrodite, Balzano Carmine e Koufogiorgios Alexandros), ovvero perché passeggeri ed in quanto tali portatori di pretese risarcibili ex artt. 2043 e 2059 c.c.

In alcuni casi, i difensori degli imputati hanno richiesto la esclusione di diverse parti civili, evidenziando l'assenza di un danno derivante dai fatti di reato per cui si procede.

Ebbene, sul punto, osserva il Tribunale, senza alcuna pretesa di completezza che, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Cass., 19 maggio 2014, n. 32937).

Tale regola non muta anche con riferimento alla azione civile spiegata all'interno del processo penale: infatti, con la introduzione della domanda risarcitoria, non è necessario che il danneggiato dimostri l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente, lo si ribadisce, l'indicazione di un fatto che risulti essere potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, essendo ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno eventualmente rimesso al Giudice della liquidazione, atteso che il Giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'*an debeat*, e non anche sul *quantum*, non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa e il dolo (Cass., 26 febbraio 2009, n. 14377 e già Cassazione, sez. un., n. 26972/2008), secondo cui nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento).

Sicché, ne consegue che la questione è infondata: in primo luogo non è espressamente previsto in tutta la disciplina codicistica dettata con riguardo alla parte

civile che la stessa abbia un onere probatorio nel momento dell'atto introduttivo con riferimento alla sua legittimazione ad agire.

Soprattutto, si osserva, che anche il sistema processuale civile (al quale al più potrebbe farsi ricorso nel caso di specie), non preveda, anche nella più recente ed accreditata interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, che per la parte civile vi sia un onere probatorio al momento della presentazione della domanda con riferimento alla legittimazione all'azione: si tratterà di un aspetto che potrà essere oggetto di dimostrazione nel corso del processo unitamente al merito della causa.

Si legge, infatti, nella sentenza Cassazione civile, sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951 che deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda.

Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.

Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo ovvero che il relativo diritto era prescritto (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.

L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva un diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Del resto, non si pongono problemi di natura probatoria, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta.

Tenuto conto poi che altrettanto pacifico il principio in base al quale in sede di introduzione della domanda risarcitoria, non è necessario che il danneggiato dimostri la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente, lo si ribadisce, l'accertamento di un fatto che risulti essere potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti costituisce una mera declaratoria *juris* da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al Giudice della liquidazione.

In alcuni casi, i difensori degli imputati hanno richiesto la esclusione di diverse parti civili, evidenziando –in ossequio al reg. CE n. 392/2009 – la prescrizione o comunque la decadenza dalla relativa azione risarcitoria.

In maniera, assolutamente, incidentale si osserva che il reg. (Ce) n. 392/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla "responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente", sostanzialmente recepisce e incorpora, integrandone alcune previsioni, la convenzione di Atene del 1974 e

il protocollo di Londra del 2002, di cui all'Allegato I, nonché la riserva e gli orientamenti IMO per l'attuazione della convenzione di Atene adottati dal Comitato giuridico dell'IMO il 19 ottobre 2006, di cui all'Allegato II, dichiarati espressamente vincolanti dall'art. 3.2.

Nell'ottica di garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri, l'art. 6 del reg. 392/2009 prevede che, nel caso in cui la morte o le lesioni personali siano state causate al passeggero da un incidente marittimo, "il vettore che ha realmente effettuato per intero o in parte il trasporto durante il quale il sinistro marittimo è avvenuto procede ad un anticipo di pagamento sufficiente al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione della persona che ha titolo al risarcimento. In caso di morte, il risarcimento non può essere inferiore a 21000 euro" (non si è, qui, utilizzato il riferimento ai diritti speciali di prelievo – dsp).

Inoltre, l'art. 16 prescrive che "l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni", prevedendo diversi termini per l'inizio della relativa decorrenza.

Orbene, la previsione di termini di prescrizione ovvero decadenza molto stringenti, come previsti dal regolamento in commento, può essere in contrasto con i diritti inalienabili dell'individuo, tali da determinare l'applicazione dei cc.dd. controlimiti.

Non potendo affrontarsi, in questa sede, una tematica così ampia e complessa, ci si limita a rinviare, in tema di necessario rispetto, da parte del diritto comunitario, dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inalienabili della persona umana, fra molte e da ult., a Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, secondo cui *il primato del diritto dell'Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l'obiettivo della unità, nell'ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare l'identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro. In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. Ne consegue che il diritto dell'Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale nonché ai diritti inalienabili della persona.*

Ne consegue che l'applicazione del diritto internazionale all'interno dello Stato, anche il più aperto alle fonti internazionali, non possa essere spinto fino al punto di compromettere valori fondamentali della comunità statale.

Concludendo deve osservarsi, in termini generali, che la previsione di un termine prescrizione assai breve non appare giustificabile in una fase storica in cui obiettivo dei legislatori, nazionali e comunitario, sembra essere quello di garantire la massima tutela alla persona danneggiata, la quale deve essere pienamente risarcita dei danni subiti, specie nei casi oggetto del presente giudizio.

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 c.c., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 c.p. (Cass., sez. V, 24 settembre 2018, n. 46; Cass., sez. V, 7 aprile 2017, n. 28598, Filippini, Rv. 270243; Cass., sez. V, 26 febbraio 2013, n. 12587, Di Iesi, Rv. 254643: *l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della*

prescrizione penale, di guisa che ed esso sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 c.p., con la conseguenza che fruisce non solo de termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale; Cass., sez. V, 21 giugno 2012, depositata 2013, n. 11961; Cass., sez. IV, 12 luglio 2011, n. 32773, Fantozzi, Rv. 251432).

Ne consegue che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace in pieno alle regole proprie del processo penale: ciò significa, in primo luogo, che il termine di prescrizione, sempre che sia più lungo di quello civilistico, è quello previsto per l'estinzione del reato, con la conseguenza che, nel calcolarlo, bisognerà tenere conto anche delle sospensioni e delle interruzioni nei casi contemplati dal codice penale.

Analogamente infondata è la doglianza relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, richiamando l'ordinanza del 6 dicembre 2017 del Tribunale Civile di Bari con il quale è stata ordinata la integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Orbene, oltre all'applicazione dei principi prima richiamati in merito alla applicazione all'azione civile esercitata nel processo penale delle regole proprie del processo penale, si osserva che gli attori nel giudizio civile hanno interrotto il termine prescrizionale con l'atto di citazione notificato atteso che la pendenza del giudizio, di cui le parti erano a conoscenza, era sufficiente a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi, non potendosi presumere l'abbandono del diritto.

L'art. 2945, comma 2, c.c. attribuisce effetto interruttivo permanente alla domanda giudiziale fino a quando il rapporto processuale derivante dallo originario atto di citazione non si concluda con una sentenza che definisca il giudizio.

È ormai fermo nella giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 3666/1996; Cass., n. 10055/1995; Cass., n. 1329/1991) il principio per il quale la sentenza che definisce il giudizio, nell'accezione di cui al 2 comma dell'art. 2945 c.c., non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell'atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale. Ed il principio della permanenza dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione (e degli altri atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.) sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato trova deroga ai sensi del terzo comma dell'art. 2945 c.c. solo nel caso di estinzione del processo.

La ragione sottesa alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c. è che il presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (fatto che fa presumere l'abbandono di esso e quindi la sua estinzione), e che non può presumersi l'abbandono del diritto per tutto il tempo necessario per la conclusione del processo con una sentenza passata in giudicato i quanto la pendenza del giudizio basta a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi e fa sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto.

L'applicazione del principio dettato dal secondo comma dell'art. 2945 c.c. postula che la sentenza sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio. E nel caso di nullità della notificazione dell'atto di citazione, a differenza dell'ipotesi di inesistenza della notificazione stessa (Cass., n. 10055/1995 relativa a fattispecie di falsità della relazione di notificazione), si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronuncia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; si instaura cioè un rapporto tale da protrarre la pendenza di una lite tra le parti la quale basta a

giustificare l'omissione di altri atti interruttivi ed a far sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto azionato, secondo la previsione contenuta nello art. 2945 c.c..

Incidentalmente, relativamente alla volontà dell'Avv. Bona di costituirsi parte civile nel presente giudizio senza rinunciare al giudizio civile, si osserva che la stessa non ha alcuna incidenza ostativa alla relativa costituzione civile, salva la produzione della presente ordinanza nel relativo processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 1 c.p.p.

Sotto altro aspetto, i presupposti per il riconoscimento della legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile, vanno individuati nell'art. 74 c.p.p. e nel richiamato art. 185 c.p. ed occorre dunque accertare se il soggetto che intende costituirsi parte civile sia titolare di una posizione giuridica soggettiva che possa essere danneggiata dal reato, posto che è l'asserito danno subito a causa del reato che qualifica la costituzione di parte civile, mentre l'istituto dell'intervento degli enti e associazioni è piuttosto assimilabile all'intervento della persona offesa ed ha, quindi, caratteri che la ricollegano più al danno criminale che al danno da responsabilità aquiliana.

Se pertanto un danno risarcibile può astrattamente configurarsi in capo all'ente esponenziale, questi ha facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale, ove dunque i maggiori problemi si ravvisano proprio nell'accertamento nel singolo caso di tale astratta configurabilità di un danno così qualificato in capo agli enti, secondo la disciplina civilistica della responsabilità extracontrattuale.

Sul punto appare solo il caso di accennare come nell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi al riguardo, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del 2003, nn. 8828 e 8827, può dirsi acclarato che tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare, quindi, l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione.

Il gruppo esponenziale se caratterizzato da effettività, radicamento sul territorio e diffusione e non sia costituito per il singolo processo, oltre che titolare c'è una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi delegato a rappresentarne le posizioni giuridiche soggettive tutelate, danneggiate dal reato, possono costituirsi parte civile.

Occorre poi valutare se l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, sia assunto dall'associazione nello Statuto (o nell'atto costitutivo) a ragione stessa della propria esistenza ed azione, e come tale costituisca oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse dallo stesso perseguito, poiché in tal caso, l'interesse storicizzato individua il sodalizio.

Necessita pertanto, che lo Statuto faccia riferimento esplicito a tali situazioni e non sia generico ed onnicomprensivo, perché ammettere la legittimazione ad agire ad ente che annovera tra gli scopi sociali una generica ed indeterminata tutela dei componenti, tenuto conto dell'ampissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli interessi di questi, comporterebbe un inammissibile ampliamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di posizioni giuridiche tutelate.

La Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito assunto nello statuto a ragione stessa della esistenza del sodalizio (Cass., sez. III, 3 ottobre 2007, n. 38290; Cass., sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746).

Al riguardo, va ricordato che la Corte regolatrice nella sua più autorevole composizione, (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343) ha affermato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, *iure*

proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.

Sicché il fondamento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l'esistenza di un danno che può essere patrimoniale o morale. Quest'ultimo deve intendersi comprensivo non solo dei cosiddetti danni morali soggettivi, ma anche dei danni di tipo morale esterno oggettivo. Tale danno dovrà, evidentemente, essere legato da un rapporto di causalità con il reato; rapporto da valutarsi alla luce dei normali criteri di imputazione causale. Gli enti esponenziali, pur avendo, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., la possibilità di essere presenti e partecipare al processo penale, possono tuttavia costituirsi parte civile qualora anche nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiato dal reato. Il fondamento della legittimazione processuale di enti portatori di interessi diffusi o collettivi deve considerarsi un vero e proprio diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari. In casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione la quale ha fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente. È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale.

L'immedesimazione dell'ente portatore di interessi diffusi con gli interessi perseguiti e statutariamente enunciati comporta la sua elevazione a titolare di un diritto soggettivo potenzialmente leso dai fatti di reato relativi alla lesione di quell'interesse. L'aver posto l'interesse statutariamente enunciato, sia in astratto che in concreto, tra gli obiettivi della propria azione (ponendo dunque la tutela di questi interessi quale ragion d'essere stessa dell'associazione) configura l'esistenza in capo alla medesima di un diritto soggettivo idoneo a essere leso dalle condotte illecite e quindi idoneo a cagionare all'associazione stessa un danno.

Si è già richiamato in precedenza l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidate che ammette la costituzione di parte civile di enti e associazioni anche non riconosciute *non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da una associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nella statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione* (Cass. n. 3829/2007).

Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicché questa, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questa arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Cass. n. 59/1989; principio ribadito da Cass. n. 38991/2010).

In particolare, si è affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, che ne ha

fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le associazioni Confconsumatori e Codacons, abbiano adeguatamente dimostrato che i reati contestati agli imputati hanno determinato un danno all'interesse costituente l'oggetto principale delle attività dei medesimi enti. Tra le finalità statutariamente contemplate da tali associazioni, infatti, vi è anche quella della tutela dei diritti del consumatore, *in primis* la salvaguardia della incolumità individuale, ovvero del personale marittimo; ovvero nel caso dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, la persona giuridica ha allegato i danni di carattere patrimoniale, *sub specie* di danno emergente e lucro cessante, derivanti dall'ormeggio presso il porto di Bari della motonave Norman Atlantic.

Si è già visto precedentemente come le imputazioni contestate agli imputati rappresentino gravi violazioni delle regole di sicurezza nel trasporto marittimo e di gestione della situazione di emergenza, tali da determinare una significativa offesa all'interesse collettivo dei consumatori, costituente in qualche modo la ragione primaria dell'esistenza degli enti richiedenti.

La finalità di tutela degli interessi lesi dai reati in contestazione è, quindi, chiaramente e specificatamente espressa nei rispettivi statuti.

Da quanto precede, consegue la infondatezza delle eccezioni sollevate da alcuni degli imputati dirette a porre nel nulla la richiesta di costituzione di parte civile di tali soggetti.

Al contrario è fondata l'eccezione diretta a respingere la costituzione di parte civile del comitato Cosmar, costituito il 14 dicembre 2015, ovvero in epoca successiva al naufragio.

Invero, la previsione statutaria deve essere precedente la commissione *rectius* l'emersione del fatto di reato, ciò al fine di evitare previsioni strumentali ed azioni risarcitorie.

Ed invero, a prescindere dalle finalità di tale associazione, certamente pertinenti alla fattispecie in esame (tutela della sicurezza sul lavoro del personale marittimo) ed in linea con quelle degli altri enti di cui sopra, pur tuttavia ed il rilievo risulta decisivo – tale Associazione non può dirsi avere in ipotesi subito alcun tipo di danno derivante dai reati oggetto del presente processo, come richiede la norma di cui all'art. 74 c.p.p. ("...soggetto al quale il reato ha recato danno"), in quanto, alla data di commissione di quel reato, essa non era ancora costituita, in alcuna sua forma.

A parere del giudice, quello del momento di intervenuta costituzione, che deve essere antecedente e non successivo ai fatti, rappresenta un presupposto imprescindibile ed insuperabile ai fini dell'integrazione della norma appena citata. È poi vero che nella sentenza n. 4060/2008, sulla strage di S. Anna di Stazzema, si afferma che i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti mora i della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato (v. pag. 18 della motivazione). È peraltro vero che tale decisione si riferisce nello specifico soltanto agli enti pubblici, esponenziali della collettività (nel caso di specie, la Regione Toscana), anche in considerazione del fatto, giustamente valorizzato in quella sentenza, che "più leggi regionali hanno accollato a detto ente oneri finanziari per interventi tesi a testimoniare il valore storico e civile della frazione di Sant'Anna di Stazzema, onde è sicuramente configurabile anche un danno patrimoniale direttamente riferibile all'eccidio del 12 agosto 1944"; fattispecie ben diversa da quella oggi in esame.

Non a caso in altre sentenze – come in Cass. n. 29700/2011 – in cui pur si afferma, peraltro senza alcun approfondimento, che la legittimazione a stare in giudizio "è conferita, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, anche ad enti di fatto

non ancora operativi al momento del verificarsi dell'evento di cui all'imputazione (Cass., sez. IV, 4 novembre 2010 n. 38991)", immediatamente dopo si precisa che, comunque, l'atto costitutivo dell'associazione in questione era "anteriore al reato"; e, a ben leggere la motivazione della richiamata sentenza n. 38991/2010, si può agevolmente notare come in essa si evidenzi che i reati si erano consumati "in epoca posteriore" e che, "avendo svolto l'ente attività durante il periodo in cui ancora si maturavano le omissioni contestate, sussiste la legittimazione in quanto il danno vantato si è verificato in costanza della loro attività".

Residua, per l'Associazione, la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui all'art. 91 c.p.p., espressamente prevista dall'art. 61 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 per le "associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro"

Infine, Vasileiadou Ilektra (per il tramite dall'avv. Cesare G. Bulgheroni) ha invocato la citazione quale responsabile civile per fatto degli imputati ex art. 185 c.p. e 83 c.p.p. di Visemar di navigazione S.r.l. ed Anek AE.

La richiesta di citazione dei responsabili civili è fondata e deve essere accolta.

La questione prospettata involge il tema della natura della responsabilità degli enti, tema quanto mai incerto, su cui la giurisprudenza, almeno quella di legittimità, non si è ancora pronunciata in termini definitivi, mentre la dottrina si è divisa, proponendo una molteplicità di interpretazioni, che vanno dal riconoscimento della natura di vera e propria responsabilità penale, alla negazione di essa, per affermare che si tratti di una responsabilità amministrativa, fino a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una sorta di *tertium genus* di responsabilità, diversa dalle tradizionali categorie della responsabilità penale e amministrativa, ma comunque riconducibile ad un modello *latu sensu* criminale, in cui vengono coniugati elementi del sistema penale e amministrativo, nel tentativo di "contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Sebbene il giudice di legittimità si sia pronunciato sulla natura della responsabilità, ritenendo che si tratti di un *tertium genus* (Cass., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover s.r.l. ed altro), tuttavia deve ritenersi, condividendo quanto sostenuto da autorevole dottrina, che lo specifico problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel d.lgs. n. 231/2001.

La soluzione, infatti, può essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato, che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per essere affrontata attraverso l'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di parte civile.

In questo approccio ermeneutico il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel d.lgs. n. 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile.

La sistematica rimozione, nel d.lgs. n. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione 2^a, capo 3^a del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.

Peraltro, accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. n. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo.

Da un lato, vi è l'art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall'altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all'art. 54.

L'omologo istituto codicistico di cui all'art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della "pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario", sia delle "obbligazioni civili derivanti dal reato", in quest'ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, l'art. 54 d.lgs. n. 231/2001 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero.

Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.

Già queste osservazioni, che fanno leva sull'interpretazione letterale delle norme che disciplinano il processo a carico degli enti, evidenziano la scelta, compiuta dal legislatore del 2001, favorevole ad escludere la parte civile e dimostrano come il tentativo di proporre un'interpretazione che porti ad applicare, in via estensiva o analogica, le disposizioni codicistiche sulla costituzione della parte civile si presenti di difficile attuazione, soprattutto perché manca una vera e propria "lacuna normativa" da colmare.

L'ampliamento della competenza del giudice penale ad occuparsi anche dell'azione civile avrebbe dovuto avvenire attraverso una esplicita previsione di legge e a questo proposito si è rilevato, da parte di attenta dottrina, che l'art. 111 Cost., così come modificato, pretende il rispetto del principio di stretta legalità quale "criterio direttivo di tutta la disciplina del processo penale", sicché non sarebbe ammissibile ricorrere ad una interpretazione analogica dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p..

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito e della dottrina ritiene che sia possibile applicare direttamente l'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 231/2001, sul presupposto della piena compatibilità dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

Invero, il tentativo di applicare direttamente nel d.lgs. n. 231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio.

Il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

In altri termini, all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico) dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito "amministrativo".

Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone.

Di conseguenza, se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico.

L'ostacolo maggiore all'applicazione diretta dell'art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex d.lgs. n. 231/2001 - non importa se attraverso una interpretazione estensiva o analogica - è costituito dagli stessi limiti ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest'ultima che non può coprire anche l'illecito dell'ente, così come delineato nel citato d.lgs. n. 231/2001.

Allo stesso modo, anche l'art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall'art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato.

In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo.

Alcune voci dottrinarie hanno ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti, assumendo che la nuova ipotesi di illecito delineata dal d.lgs. n. 231/2001 è, comunque, fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. sul quale si fonda il principio generale del *neminem laedere*, sicuramente azionabile in sede civile e poiché costituisce principio generale che anche in sede penale vi sia la possibilità di azionare tali pretese in base all'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., una volta che la competenza del giudice penale è stata estesa all'illecito dell'ente non vi sarebbero ragioni per introdurre una diversa disciplina in materia, soprattutto considerando che l'ente risponde per fatto proprio e in misura del tutto autonoma rispetto alla condotta della persona fisica.

Il ricorso all'art. 185 c.p. viene giustificato sia per la sostanziale natura civilistica della norma, che ne consente l'applicazione anche analogica, sia per l'inscindibile collegamento della responsabilità dell'ente con l'illecito penale, situazione questa che legittima l'ingresso nel processo a carico dell'ente delle disposizioni in materia di costituzione della parte civile.

Invero, tanto l'inquadramento dell'illecito dell'ente come fatto produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 c.c., quanto il riconoscimento che quella dell'ente sia una responsabilità per fatto proprio, non paiono argomenti idonei a dimostrare che in questo processo debba trovare spazio la disciplina sulla costituzione di parte civile, in mancanza di dati normativi positivi che autorizzino una tale conclusione.

Sotto un primo profilo, si osserva come la gestione dell'azione civile nel processo penale, lungi dall'essere un principio generale dell'ordinamento, si presenti in realtà sotto specie di una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, affermato nel codice del 1988 (in particolare dall'art. 75 c.p.p., espressione del c.d. *favor separationis*), tanto che le disposizioni processuali che consentono la decisione nel giudizio penale dell'azione civile sono da considerare di natura quasi eccezionale.

Sicché deve convenirsi con chi, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di una qualunque base normativa al riguardo, esclude che nel processo ex d.lgs. n. 231/2001 possa avere ingresso un'azione civile nei confronti dell'ente: per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso sarebbe stata necessaria una previsione espressa.

Inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti può trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il

profilo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno derivante dall'illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato.

Invece, va ribadita l'autonomia dell'illecito addebitato all'ente, dovendo distinguersi la sua responsabilità da quella della persona fisica e riconoscendo che l'eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde l'ente.

In realtà, deve convenirsi con quella dottrina che, molto acutamente, ha evidenziato come "i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria", escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente.

Né sembrano cogliersi profili di illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 24 Cost.

La "disparità" di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell'illecito oggetto dell'accertamento nel processo a carico dell'ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell'illecito, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile.

Anche il dedotto contrasto con l'art. 24 Cost. appare manifestamente infondato.

Innanzitutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*; inoltre, nel processo ex d.lgs. n. 231/2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare - normalmente - nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente.

Invero, deve escludersi che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi.

Sotto questo aspetto, quindi, nessun ostacolo alla citazione dell'ente come responsabile civile discende dall'art. 83, comma 1, c.p.p.

Sotto altro aspetto poiché il responsabile civile è chiamato a rispondere del fatto illecito commesso da altri, la sua citazione presuppone logicamente che egli non sia civilmente responsabile per fatto proprio. È per questa ragione che l'imputato può assumere la veste di responsabile civile per il fatto dei coimputati solo se non è affermata la sua responsabilità penale, ossia «per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere» (art. 83, comma 1, c.p.p.); altrimenti dall'affermazione della responsabilità penale deriva la responsabilità civile per lo stesso fatto, e quindi l'impossibilità di assumere per questo la posizione processuale di responsabile civile (Corte Cost., n. 218/2014).

La citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di

non luogo a *procedere*. Questo è il significato delle parole «può essere citato come responsabile civile [...] per il caso in cui».

In conclusione, con la pronuncia de qua la Consulta ha chiarito, una volta per tutte, l'ammissibilità in sede penale dell'azione civile indiretta - tramite lo strumento della citazione del responsabile civile - contro la società coinvolta in un procedimento ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

Con una duplice conseguenza: che, in caso di procedimento penale che coinvolga la società e i suoi dipendenti in veste di "coimputati" (nel senso chiarito dalla Corte), sia sempre riconosciuta alla persona offesa la tutela del suo diritto al risarcimento danni anche nei confronti dell'ente; ma che, viceversa, nel caso in cui il procedimento ex d.lgs. n. 231/2001 non coinvolga alcun imputato persona fisica, la persona offesa resti ingiustificatamente discriminata, posto che l'attuale interpretazione maggioritaria della normativa in esame non le riconosce azione civile diretta contro l'ente imputato.

In altri termini, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. L'ente non può considerarsi coimputato dell'autore del reato essendo ad essi ascritti due distinti illeciti, strutturalmente diversi. Conseguenza immediata è che la disposizione dell'art. 83, comma 1, c.p.p. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

L'interpretazione testé richiamata ed offerta dal Giudice delle Leggi ha trovato conferma anche a livello della Corte di giustizia, che con la decisione del 12 luglio 2012 (causa C-79/2011), aveva ritenuto «la compatibilità della disciplina italiana di cui al citato Dlgs con il Diritto Europeo nel senso che: "l'art. 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima del reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dallo stesso, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato».

Pertanto, grazie all'intervento dei supremi organi giurisdizionali, nazionali e sovranazionali, la controversia in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente responsabile ex d.lgs. n. 231/2001 pareva aver raggiunto un epilogo.

Tuttavia, il punto di equilibrio così faticosamente raggiunto è stato sorprendentemente rimesso in discussione da una recente pronuncia, resa nel processo relativo al caso Ilva di Taranto.

Le granitiche certezze degli interpreti, consolidate a seguito delle autorevoli pronunce poco sopra esaminate, hanno subito un inaspettato ridimensionamento nell'ambito della vicenda giudiziaria relativa al caso Ilva (cui si aggiunge il Tribunale di Trani con ordinanza del 7 maggio 2019).

In una recente ordinanza resa nel processo "Ambiente svenduto", che vede imputate, accanto alle numerose persone fisiche, anche le tre società del gruppo - Riva FIRE s.p.a. (oggi Partecipazioni industriali s.p.a.), Ilva s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. - la Corte di Assise di Taranto, con un'importante inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritarie, ha ammesso le richieste di costituzione di parte civile presentate nei confronti delle predette persone giuridiche (Corte Assise Taranto, 4 ottobre 2016).

Nel dettaglio, il giudice tarantino si sofferma anzitutto sulla Relazione ministeriale al decreto, la quale esplicitamente colloca la responsabilità dell'ente nella casella classificatoria del *tertium genus*, riconoscendo, altresì, che la disciplina dell'art. 8 d.lgs. n.

231/2001 individua in capo all'ente un titolo autonomo di responsabilità che presuppone, in ogni caso, la commissione di un reato.

Secondo il giudice tarantino, se il legislatore non ha espressamente disciplinato l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ente che si ritiene responsabile a norma del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega che, appunto, individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello, invece, stabilito dalle regole del codice di procedura penale che, a loro volta, richiamano espressamente quelle del codice penale, d'altro canto, il legislatore non è rimasto silente sul tema, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli art 34 e 35 del citato D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, il legislatore del 2001 ha riconosciuto l'ammissibilità della pretesa risarcitoria del danneggiato nella misura in cui, rifiutandosi di dare attuazione ai principi espressi in materia dalla legge delega – in quanto ritenuti suscettibili di generare pesanti ricadute sulla vita dell'ente – ha evitato di adottare una disciplina "speciale" relativa alla costituzione di parte civile, per così dire *in malam partem*, tenendo ferma, mediante il combinato disposto degli articoli 34 e 35 d.lgs. n. 231/2001, la disciplina "generale" del codice di procedura penale, senz'altro più favorevole.

Il punto saliente dell'ordinanza *de qua* pare il tentativo della corte tarantina di collegare la legittimazione della parte civile a una lettura sistematica della normativa sulla responsabilità dell'ente, in particolare facendo perno sulla differenza tra la disciplina codicistica della parte civile (considerata esportabile nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001) e la disciplina "in deroga" che la legge delega aveva ipotizzato (rigettata in sede di redazione del decreto).

La pronuncia della Corte d'Assise di Taranto e quella del Tribunale di Trani sono rimasti, allo stato, casi isolati.

Infatti, il G.u.p. presso il Tribunale di Venezia, accogliendo la richiesta formulata dalle difese di alcuni enti imputati ai sensi del d.lgs. n. 231/01 nell'ambito del noto procedimento "MOSE", ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti dei predetti enti imputati (già Trib. Milano, sez. II, ord. 6 aprile 2017 aveva concluso nel senso della inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. Nel caso specifico un istituto di credito, in relazione ai reati di cui agli articoli 2622 e 2638 C.C. e 185 TUF era chiamato a rispondere del relativo illecito amministrativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e aveva definito la propria posizione all'interno del processo con sentenza di patteggiamento; ora pretendeva di costituirsi parte civile nel giudizio dibattimentale a carico degli asseriti autori dei fatti reato (suoi apicali, pare di capire, all'epoca dei fatti. Il Collegio milanese, richiamando il dato ermeneutico ha concluso per l'impossibilità per l'ente di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dei propri apicali. La ragione risiederebbe nell'assenza di *legitimatō ad causam* della persona collettiva, la quale concorrerebbe - con un fatto che si inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale- nel delitto c.d. "presupposto", commesso da soggetti che abbiano agito per suo conto, a suo interesse o vantaggio e per sua inadeguatezza organizzativa a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi. Ciò si sostanzierebbe in una vera e propria incompatibilità di posizioni per l'ente, il quale, in ordine al medesimo fatto criminoso, si troverebbe imputato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, da un lato, asseritamente danneggiato, dall'altro: "[...] Data la convergenza di responsabilità della persona fisica e di quella giuridica e avuto riguardo all'unicità del reato come "fatto" riferibile ad entrambe, deve trovare applicazione il principio solidaristico che informa lo schema concorsuale.."; pertanto, "...[...] nel caso in cui si ritenesse la esistenza di una sua legittimazione attiva alla costituzione di parte civile, l'ente finirebbe con il dolersi e pretendere il risarcimento da quei soggetti legittimati ad agire in nome e per suo conto che hanno posto in essere la condotta imputata anche a

vantaggio e nell'interesse dell'ente medesimo nell'ambito di un rapporto criminale che l'ultima pronuncia della Suprema Corte sopra riportata ha definito sostanzialmente concorsuale nel medesimo reato")

Il G.u.p. veneziano procede ad esaminare i diversi approdi giurisprudenziali di segno contrario all'ammissibilità della costituzione di parte civile. In particolare, dopo aver riconosciuto di concordare con le difese degli enti pubblici in merito al fatto che la sentenza C-79/11 del 12 luglio 2012 della Corte di Giustizia non escluderebbe espressamente l'ammissibilità dell'istituto nel sistema processuale a carico degli enti, afferma che tale circostanza non sarebbe comunque dirimente, poiché con tale pronuncia i Giudici di Lussemburgo si sono limitati a riconoscere la compatibilità del d.lgs. 231/2001 con l'art. 9 della Decisione Quadro 2001/220/GAI nella misura in cui al danneggiato e alla persona offesa sarebbe sempre concessa la possibilità di esercitare l'azione civile nei confronti della persona fisica responsabile del reato presupposto. Entrando nel merito della questione, il G.u.p. di Venezia afferma che non si può non concordare sul fatto che sarebbe da respingersi in toto la tesi per la quale l'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 costituirebbe la norma attraverso cui far entrare nel sistema del procedimento a carico degli enti l'istituto della costituzione di parte civile. Sul punto, infatti, l'ordinanza afferma che non sarebbe superabile quanto affermato dalla Sezione VI della Cassazione con la sentenza n. 2251/2010, la quale "lascerebbe poco spazio ai dubbi, affrontando e risolvendo molte delle problematiche interpretative" (Trib. Venezia, ordinanza 27 settembre 2017).

Pertanto, secondo il giudice veneziano, tale evidenza non può che condurre a ritenere inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ex d.lgs. n. 231/2001, e, nel caso di specie, all'estromissione dell'ente pubblico quale parte civile.

A parere del Tribunale la soluzione al quesito dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei riguardi dell'ente non può prescindere da una adeguata valutazione dei risvolti pratici che una eventuale ammissione della parte civile determinerebbe.

A tal proposito, occorre considerare che non pare dubbio che il titolo costitutivo della responsabilità dell'ente sia un fatto autonomo, proprio dell'ente e ancorato ad un peculiare coefficiente di colpevolezza, la cosiddetta colpa di organizzazione, intesa, tuttavia, non nella sua accezione psicologica (come, invece, accade per le persone fisiche), ma quale possibilità di muovere all'ente un rimprovero coerente rispetto alla sua organizzazione e struttura interna.

Dunque, indipendentemente dalla minore o maggiore rilevanza degli argomenti che i contrapposti orientamenti spendono, sembrerebbe una ragione eminentemente pratica a far prevalere un atteggiamento di chiusura verso la parte civile.

Invero, ammettendo nel processo a carico dell'ente la costituzione della parte civile, si profilerebbe un concreto rischio di duplicazione delle poste risarcitorie con conseguente moltiplicazione delle voci di danno e surrettizia applicazione nei confronti dell'ente di danni punitivi.

E' anche vero, tuttavia, che recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non sono incompatibili con l'ordinamento interno i danni punitivi (Cass., sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601).

Ciò, tuttavia, come precisa la stessa Corte, "non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati".

Come noto, infatti, ogni prestazione personale esige una "intermediazione legislativa" in ossequio al principio di riserva di legge stabilito dall'art. 23 della Costituzione e, dunque, nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma

ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo *status quo ante* (risarcimento punitivo) è configurabile solo e soltanto se vi è una norma *ad hoc* che, nella fattispecie, lo prevede.

Aderendo a tale impostazione giurisprudenziale, mancando nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 una espressa previsione normativa in proposito, deve concludersi per l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei riguardi dell'ente, così da evitare indebite locupletazioni: la gestione dell'azione civile nel processo penale non è un principio generale dell'ordinamento, ma semmai una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale.

Del resto, perché possa configurarsi una responsabilità civile, derivante da reato, a carico di una persona diversa dal colpevole è necessario che vi sia una norma di legge civile che stabilisce una responsabilità di quella persona per il fatto del colpevole.

Più precisamente, la responsabilità della Visemar di navigazione S.r.l. e della Anek AE. discende dalle previsioni di cui agli artt. 274 codice navigazione e 2049 c.c.

In particolare, come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte anche di recente, l'art. 274 cod. nav., nel disporre che "l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio", ha carattere speciale rispetto all'art. 2049 c.c., senza, peraltro, esaurire il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alla normativa del codice civile per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione (Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 24347; in senso conforme, Cass. civ., n. 11124/1997).

Per mero scrupolo di completezza, si osserva che la responsabilità della società armatrice non può ritenersi esclusa in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 274 citato.

Infatti, quanto alla esclusione riguardante gli obblighi di cui agli artt. 489 e 490 cod. nav., è sufficiente rilevare come tali ultime norme facciano riferimento agli obblighi di assistenza e salvataggio gravanti sul comandante della nave *soccorritrice*, per cui si riferiscono ad ipotesi assolutamente diverse da quella in esame. In merito invece alla restante parte della esclusione (obblighi gravanti sul comandante quale capo della spedizione), si osserva che le condotte colpose contestate agli imputati attengono a violazioni degli obblighi di prudenza, diligenza e perizia da parte del comandante sia nella conduzione della nave sia nella gestione dell'emergenza.

A tal riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 24347/2014 citata, ha avuto modo di precisare che gli obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione devono intendersi solo quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge come facenti capo al comandante personalmente, quali, ad esempio, gli obblighi gravanti sullo stesso quale ufficiale della stato civile o quelli relativi alla adozione di specifiche misure di sicurezza ovvero quelli relativi ad obblighi di carattere doganale o quant'altro, ma non anche quelli che discendono dai doveri di prudenza e di perizia nella gestione della navigazione.

È certamente configurabile una responsabilità civile delle società Visemar di navigazione S.r.l. ed Anek AE e, per il principio dell'immedesimazione organica, in relazione agli illeciti contestati all'equipaggio, nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto – secondo la ricostruzione offerta dalla pubblica accusa – come esplicitazione dell'attività della società, poiché tendenti al conseguimento dei fini istituzionali di questa (in questo senso Cass., n. 24548/2013; Cass., n. 25946/2011).

In conclusione, deve essere disposta l'esclusione di ufficio, ex art. 81 c.p.p., delle costituzioni di parte civile laddove (e nella sola parte in cui) siano avanzate nei confronti degli enti (chiamati in giudizio quali responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato).

Pqm

Ammette la costituzione di parte civile di Egilmez Ahmet, Cukja Helena, Rinaldi Matteo, Riccardi Rosa, Rinaldi Mateo, Rinaldi Francesco, Mancuso Calogero, Germanà Curicalli Catena, Mancuso Rosa, Delice Omer Osman, Egilmez hatice Gaye, Vasileiadou Ilektra, Pietro Avolio, in qualità di legale rappresentante della Eurof.sh Napoli S.r.l., Argyris Stavros, Autorità sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante, Anastassiadou Maria, Argirova Stamenka, Chatzipatris Theodoros, Coissand Arion, Coissand Oliver, Coissand Thyseas, Fokas Dimitrios, Jacobs Micheal, kakios Alexandros, Kane Valbona, Konstantinidis Leonidas, Meskas Michail, Natsiopoulou Evangeli, Natsiopoulos Thomas, Ntaflos Konstantinos, Paragoni Xhoxhi, Thiraiou Urania, Tsoukis Evalgelos, Vassalos Joannis, Lamcaj Jonel, Cuci Hasie, Cuci Festim, Balzano Antonio, Balzano Giulio, Balzano Matilde, Balzano Renata, Balzano Giuseppina, Braschi Maurizio, in qualità di legale rappresentante della Royal Trade S.p.A., Mancuso Pamela, Angelopoulos Anastassios, Angelopoulou Eleni, Xarlis Georgios, Koufogiorgios Antonios, Aliko Refik, Aliko Sheraf, Aliko Dorika, Aliko Brunilda, Guagliuolo Francesca, Rinaldi Lucia, Karakaya Burhan, Confconsumatori, in persona del legale rappresentante, Kaan Iscil, in qualità di legale rappresentante della Kappa Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi, Codacons, in persona del legale rappresentante, Matsanioti Alexndra Angeliki, Muller Bernd, Muller Marius Joannis;

Rigetta la richiesta di costituzione di parte civile di Cosmar – Comitato per la salvaguardia delle dignità dei marittimi, in persona del legale rappresentante.


Rigetta la richiesta di costituzione di parte civile formulata nei confronti di Visemar di Navigazione S.r.l. ed Anek Lines SA;

Ordina la citazione delle società Visemar di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Bari alla via Cavour, e Anek Lines SA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata c/o Anek Italia S.r.l., via XX settembre 2/o, Ancona, quali responsabili civili per i danni derivanti da reato, invitandole a costituirsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 84 c.p.p, onerando parte civile a provvedere alla notifica del presente decreto.

Rinvia alla udienza del 29 ottobre 2019, con prosecuzione nei giorni 30 e 31 ottobre 2019 presso il Tribunale di Bari, sede di Bitonto.

Bari 21 maggio 2019

Il gup
Dett. Francesco Agnino



Atto in udienza
Bari, 21.05.19

CASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giuseppe...

